



INWIT

Spett.le

SUAP - Comune di Castelfidardo

Piazza della Repubblica, 8

60022 - Castelfidardo (AN)

Pec: comune.castelfidardo@pec.it

Spett.le

ARPAM

Dipartimento Territoriale di Ancona

Pec: arpam.avnord@emarche.it

Spett.le

Comune di Castelfidardo

Piazza della Repubblica, 8

60022 - Castelfidardo (AN)

Pec: comune.castelfidardo@pec.it

Roma, 29/11/2023

OGGETTO: ISTANZA UNICA, ai sensi del D.lgvo 259/03 per come modificato dal D.lgvo 207/2021, CODICE DELLE COMUNICAZIONI EUROPEO, ex art 43 (ex art 86 D.lgvo 259/03), art 44 (ex art 87 D.lgvo 259/03), art 49 (ex art 88 D.lgvo 259/03) per come modificato dal D.lgvo 207/2021, CODICE DELLE COMUNICAZIONI EUROPEO , e dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 art Art. 7-septies, e come modificato dall'art. 18 co. 5 lett. a punto 2 bis) della legge n. 41 del 2023, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui è ospitato l'impianto di Vodafone Italia S.p.A. nel comune di Castelfidardo in Via Giuseppe di Vittorio, snc, su un terreno censito catastalmente al Foglio n.19 Particella n. 855.

Nome sito INWIT	PNRR - NIN10514- CASTELFIDARDO
Codice sito	I288AN
Nome sito VODAFONE	3RM07037
Codice sito	5G Bando - Castelfidardo Ovest



INWIT

La **INWIT S.p.A.** (infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) con sede legale in Milano, in Largo Donegani n.2, capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606 in persona del Dott. Tommaso Pariota, C.F. PRTTMS60A24F839I nato a NAPOLI IL 24/01/1960 in forza di procura rilasciata dal notaio Sandra De Franchis di Roma, repertorio n. 16267, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021

e

La Soc. **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, società del gruppo VODAFONE GROUP Plc. con socio unico, sede legale, amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) alla via Jervis n° 13, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 93026890017, Partita I.V.A. n° 08539010010, in persona della Dott.ssa Simona Romano, nata a L'Aquila il 05/02/1971, C.F. RMNSMN71B45A345S, in qualità di Network Implementation area manager, munito dei necessari poteri in forza di procura rilasciata dal Dott. Ciro de Vivo, notaio in Milano, in data 05/12/2016 al repertorio n° 35572 raccolta n° 19514 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano DP il 09/09/2020 al n° 59490 serie 1T (in qualità di società Ospite - di seguito per brevità indicata anche come "OSPITE");

PREMESSO

- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- che in recepimento alla DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 11 dicembre 2018, che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche europeo, è stato promulgato in data 8/11/2021, il Decreto Legislativo n. 207, in vigore a far data dal 24 dicembre 2021;
- che la vigente disciplina in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria, promuove tra gli operatori la co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture (cfr. tra gli altri Preambolo 23 e art. 12 punto 1 e 2 della Dir. Consiglio 2002/21 - art. 12 comma 1 let. f della Dir.



2002/19 - Preambolo 43 della Dir. Consiglio 2009/140 - D.lgvo 207/2021 art. 44 comma 3);

- che INWIT S.p.A. è titolare come previsto dall'art 11 del D.lgvo 207/2021 (ex art 12 - ex art 25 D. Igvo 259/03) di Autorizzazione generale per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D.lgvo 207/2021 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo;
- che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 25606;
- che ogni OSPITE è licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, P.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons); Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010, Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze come approvato con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio e 10 giugno 2011, Delibera Autorità TLC 282/11/CONS e Atto di Assegnazione del Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento, Comunicazione del 26 ottobre 2011;
- **che in data 28 giugno 2022** è stato aggiudicato da Infratel al Raggruppamento temporaneo di imprese INWIT (mandataria) TIM e VODAFONE il Bando per la **concessione di contributi pubblici nell'ambito del piano "Italia 5g" per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink** (G.U.U.E. N. 2022-OJS101-279282-IT DEL 25 MAGGIO 2022 E G.U.R.I., 5° S.S., N. 62 DEL 30 MAGGIO 2022;
- che il bando prevede la realizzazione di nuovi siti radiomobili 5G, rilegati in fibra ottica, nelle aree a fallimento di mercato, la cui totalità dei siti in elenco dovrà essere completata entro il 2026.
- L'Italia è il primo paese a prevedere un intervento pubblico per il mercato mobile per favorire lo sviluppo di una tecnologia all'avanguardia, anche nelle aree più svantaggiate e in digital divide. L'obiettivo è quello di arrivare nelle case degli italiani con una connessione fissa di almeno 1 Giga e garantire la copertura 5G ad altissima velocità



a tutte le aree popolate del Paese per garantire, entro il 2026 uguaglianza ed inclusione sociale attraverso un Paese connesso ai migliori livelli europei, di cui potranno beneficiare tutti i cittadini

- Nell'elenco delle località per le quali occorre procedere con la realizzazione di impianti di telefonia mobile è ricompreso il territorio del comune di... e nello specifico l'impianto per il quale si avanza l'istanza in oggetto;
- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario ogni OSPITE è tenuto, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R. 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
- che l'art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che "la licenza conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere";
- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
- che l'art 51 (ex art 90 Dlvo259/03) comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno **carattere di pubblica utilità** ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001n. 327;
- che l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica in quanto di pubblica utilità, è da considerarsi "**Attività essenziale** ", per come peraltro ribadito finanche dalla normativa subentrata per contrastare la pandemia in corso, ex art. 82 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni



elettroniche), per come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, in cui chiaramente il tenore testuale del citato decreto impone che siano assicurate e garantite tutte le attività inerenti ai servizi di comunicazione elettronica, comprese quelle a loro potenziamento, come nel caso di specie;

- che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate, D. in particolare ex artt. 43 e ss del D.lgs. n. 207 /2021;
- che ogni OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall' Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l'esercizio della predetta attività ogni OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;
- che l'art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, il comma 5 recita: "l'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."
- Che all'art 44 comma 7 allorquando l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, Il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza di servizi ex art 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione;
- Che all'art 44 comma 8 è statuito che " la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori";
- Che all'art. 44 comma 10, **così come modificato dall'art. 18 co. 5 lett. a punto 2 bis) della legge n. 41 del 2023**, recita "Che le istanze si intendono accolte qualora entro il termine perentorio di **60 giorni** non sia stato comunicato un provvedimento espresso di diniego ... decorso il suddetto termine l'Amministrazione procedente entro il termine



perentorio di 7 giorni rilascia l'attestazione di avvenuta autorizzazione scaduto il quale è SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

- che pertanto in **ottemperanza con quanto previsto all'art 44 comma 5 si dà contestualmente notizia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte;**

CHIEDONO

- **INWIT S.p.A.:** in relazione all'infrastruttura civile del sito sopra indicato con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica e nel Progetto Architettonico.
- **Vodafone Italia S.p.A.:** in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni sopra indicato, con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica nel Progetto Architettonico e nella Relazione di Conformità, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art. 18 co. 5 lett. a punto 2 bis) della recente legge n. 41 del 2023 che modifica l'art 44 del D.Lgvo 259/03, riducendo i termini procedurali da 90 a 60 gg.

Si specifica che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emanazione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione.

Altresì chiedono a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della pubblicizzazione dell'istanza, a tal fine si chiede non essendo sufficiente per giurisprudenza l'affissione all'Albo pretorio, che venga pubblicizzata in altre modalità suggerendo quella più economica per l'ente ossia sul portale web del comune.

La mancanza della pubblicizzazione determina effetti lesivi nei confronti della scrivente società suo malgrado, per cui la scrivente si riserva laddove subentrassero conseguenze di adire a propria tutela secondo legge.



Infine atteso che l'intervento de quo rientra nell'ambito di attuazione del bando di concorso pubblico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNNR, Piano Italia 5G, il cui fine è di accelerare l'infrastrutturazione digitale del paese, la scrivente confida in una proficua e fattiva collaborazione con codesta spettabile amministrazione e chiede pertanto di valutare la possibilità di adottare termini di conclusione più brevi in linea con quanto prevista dal D.lgvo 259/03 che all'art 44 comma 10 recita: "Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa "

Descrizione degli Impianti e delle caratteristiche radio elettriche

Per tale aspetti, vedasi il progetto architettonico, la relazione tecnica e fotografica nonché la relazione di conformità radioelettrica allegati alla presente.

A titolo esplicativo, ai fini della definizione della titolarità degli obblighi del committente e/o datore di lavoro come precisati dal D.L.81/2008 e successive modifiche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre agli obblighi del committente previsti anche da altre normative, si precisa che sarà a cura delle rispettive società la sorveglianza e la verifica delle lavorazioni realizzate dalle imprese esecutrici così come anche la modifica, la realizzazione ed il posizionamento rispetto ai progetti autorizzati, secondo questa attribuzione:

per INWIT Infrastrutture Wirelss Italia S.p.A.

- Palo metallico di altezza pari a 36.00 m e scala di risalita;
- Installazione dei supporti di carpenteria metallica di sostegno necessari per le antenne, le parabole e gli apparati remotizzati (RRU);
- Plinto di fondazione, platea e basamenti in c.a. e strutture di sopraelevazione per l'alloggiamento in posizione rialzata degli apparati tecnologici necessari al funzionamento delle SRB;
- Recinzione metallica ancorata su basamento in c.a. delimitante l'intera area del sito;
- Cavidotti per cavi RF, energia elettrica per l'alimentazione della stazione, flussi telefonici e pozzetti per l'impianto di messa a terra.

per VODAFONE ITALIA S.p.A.

- n. 3 antenne settoriali Vodafone da installare sul fusto del palo su apposita carpenteria;
- n. 2 parabole per tratta radio Vodafone di diametro 60 cm da ancorare a fusto palo su apposita carpenteria;
- moduli RRH e feederless da collocare sul fusto del palo;
- installazione argano per la movimentazione dei carichi durante le opere di manutenzione ai moduli trasmissivi;



- Apparatı tecnologici;
- Collegamento cavi;
- Relativi impianti elettrici.

Per maggiore completezza il tutto viene ulteriormente meglio specificato nel Progetto Definitivo e nella Relazione Tecnica di Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) tutti allegati alla presente.

Nel contempo le sottoscritte, in forza delle dichiarazioni contenute nelle Relazioni di conformità della Stazione Radio Base a firma dell'ing. Francesco Coacci, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

RILASCIANO

La seguente Dichiarazione Sostitutiva *di* atto di notorietà:

INWIT : di essere in possesso del titolo giuridico vigente ed efficace che le abilita all'uso dell'immobile prescelto come sito d'installazione e modifica dell'impianto;

VODAFONE: l'impianto sulla base della stima di campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti d'esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36.

A tal fine si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei procuratori.

Corre l'obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/01, le scriventi Società sono esonerata dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma 1 dell'art.54 del citato D. Lgs. n.207/2021;
- che per quanto attiene l'indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio ecc.), le scriventi si riservano di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08
- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l'edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori.

Allega alla presente:



INWIT

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento del Procuratore;
- Copia della Procura
- Documento del tecnico incaricato
- Delega alla presentazione
- Diritti di segreteria
- Autorizzazione MISE
- Nota mise AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0117924.17-08-2021
- Nota mise AOOCOM REGISTRO UFFICIALE U.0146041.13.12.2021

Allegati per il l'ARPA:

- Progetto architettonico
- Relazione di conformità ai campi elettromagnetici
- Copia di attestazione dei diritti di segreteria
- Conferimento dell'incarico per la presentazione delle istanze

Cordiali saluti,

p.p. INWIT S.p.A.
Tommaso Pariota
firmato digitalmente

p.p. Vodafone Italia SpA
Simona Romano
firmato digitalmente


Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:


per INWIT S.p.A. corrispondenza c/o Sede di Roma Piazza Trento 10, 00198, Roma

PEC: adminpec@inwit.telecompost.it;

per PROFESSIONISTA Dott. Ing. Luca Agostinelli, corrispondenza c/o La New Engineering S.r.l. sito in Pescara (PE), in Via Trieste, 8 - 65122

PEC: luca.agostinelli2@ingpec.eu;



		Nome sito: 5G_BANDO-CASTELFIDARDO_OVES	
Redatto da: ING. FRANCESCO COACCI		Verificato da: ING. FRANCESCO COACCI	
Approvato da: ING. FRANCESCO COACCI		Codice sito: VOD.:3RM07037	
Data: 22_11_2023		Via: Via G. Di Vittorio, snc - Castelfidardo	
Verificato da: ING. FRANCESCO COACCI		Scala: 1:2000	
		Planimetria	
		Foglio: 1/1	